

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 67

riunita con l'intervento dei Signori:

Montanari Marco - Presidente/Relatore

Calà Rosario - Giudice

Sacchi Maurizio - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZ

- sull'appello n. 1097/15

depositato il 18/02/2015

- avverso la sentenza n. 1038/1/14

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA

contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

proposto dal ricorrente:

RI.GI.

VIA (...) 25124 BRESCIA BS

difeso da:

SO.AN.

VIA (...) 25124 BRESCIA BS

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2008

AVVISO Di ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2008

Svolgimento del processo e motivi della decisorie

1-Il sig. Gi.Ri., svolgente l'attività di amministratore di condominio, ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, avverso avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 ai fini irpef, relative addizionali, sanzioni ed interessi; la materia del contendere verteva in punto ad una serie di movimenti, entrate ed uscite, sui conti correnti bancari di cui aveva la disponibilità e che lo Stesso, asseritamente, utilizzava per i condomini che amministrava; assumeva l'Agenzia che non ci fosse riconciliazione con la contabilità professionale e che, pertanto, gli stessi andassero assunti come incassi in nero; il Ricorrente si doleva degli assunti dell'Agenzia deducendo che tutti i

movimenti erano, al contrario, giustificati nella propria contabilità; il Giudice adito, la CTP di Brescia, con la sent. n. 1038/01/14, accoglieva, parzialmente, il ricorso statuendo che, secondo il disposto della sent. n. 228/14 della Corte Costituzionale, la presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/73 valesse solo per i depositi effettuati sui conti correnti, per i quali il Ricorrente non aveva fornito un'analitica riconciliazione con la sua contabilità, non per prelievi, riducendo conseguentemente, la quantificazione del maggior reddito; il Ricorrente appella la sentenza sul presupposto che il Giudice non abbia valutato adeguatamente, le prove fornite tramite l'esibizione e la completa produzione della sua contabilità e chiede la riforma della stessa; la sentenza merita, al contrario, conferma; invero la Corte di Cassazione ha affermato, con condivisibile principio, in ordine ad una fattispecie concreta molto simile a quella dedotta in giudizio che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sufficiente la generica giustificazione fornita dal contribuente, svolgente l'attività di amministratore di condominio, che i versamenti sui propri conti correnti fossero ricollegabili al pagamento da parte dei condomini degli oneri di gestione condominiale)"; applicando questo principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può che conseguire, come detto, la conferma dell'impugnata sentenza; infatti l'Appellante, sia in sede di appello che di prime cure, si limita a richiamarsi, genericamente, alla propria contabilità professionale, anche con cospicua produzione di fotocopie della stessa, ma mai accede a quella analitica riconciliazione tra singolo movimento bancario, pezza giustificativa dell'entrata, e sua annotazione nei libri contabili, che la norma richiede; in conclusione la sentenza va confermata e l'appello rigettato; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza; le spese di giudizio liquidate in Euro 2.000 (duemila) seguono la soccombenza.

Così deciso in Brescia, il 13 luglio 2015.

Depositata in Segreteria il 20 luglio 2015.